

COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 20.10.2004
Modificato con delibera di consiglio comunale numero:
64 del 22.12.2005

Principi generali

TITOLO I - Norme generali

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	pag. 1
Articolo 2 - Interventi e prestazioni	pag. 1
Articolo 3 - Destinatari degli interventi	pag. 1
Articolo 4 - Finalità degli interventi	pag. 2
Articolo 5 - Modalità di realizzazione	pag. 2
Articolo 6 - Determinazione dello stato di bisogno	pag. 2
Articolo 7 - Criteri per la determinazione della situazione economica	pag. 2
Articolo 8 - Scelta delle prestazioni - Informazioni al cittadino	pag. 4

TITOLO II - Interventi

Articolo 9 - Gli interventi del servizio di assistenza sociale	pag. 4
Articolo 10 - Attivazione interventi e deroghe	pag. 4

TITOLO III - Erogazioni economiche

Articolo 11 - Forme di intervento economico	pag. 5
Articolo 12 - Integrazione al minimo vitale o assistenza economica continuativa	pag. 5
Articolo 13 - Assistenza economica straordinaria	pag. 5

TITOLO IV Servizi

Articolo 14 - Servizio di assistenza domiciliare	pag. 6
Articolo 15 - Trasporti sociali	pag. 6
Articolo 16 - Telesoccorso e/o Teleassistenza	pag. 6
Articolo 17 - Soggiorni anziani	pag. 7

TITOLO V - Ospitalità

Articolo 18 - Ospitalità in struttura per anziani, inabili e adulti in difficoltà	pag. 7
---	--------

TITOLO VI - Iter delle prestazioni

Articolo 19 - Modalità di accesso Richiesta di accesso ai servizi	pag. 8
Articolo 20 - Convocazione dei soggetti tenuti agli alimenti	pag. 8
Articolo 21 - Iter della domanda	pag. 9
Articolo 22 - Decorrenza e durata delle provvidenze, deleghe e decessi	pag. 9
Articolo 23 - Controlli e verifiche	pag. 9

TITOLO VII - Disposizioni diverse

Articolo 24 - Assistenza in casi particolari	pag. 9
Articolo 25 - Utilizzo dei dati personali	pag. 9
Articolo 26 - Norma finale	pag. 10
Articolo 27 - Decorrenza	pag. 10
Articolo 28 - Abrogazione	pag. 10

Principi generali

- Nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione agli articoli 2,3,4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi articoli 30,31,34 e 38;
- nel quadro delle funzioni delegate dal DPR n. 616/77;
- secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in ambito sociale e del nuovo ordinamento degli enti locali;
- in base ai principi generali e programmatici del vigente Statuto comunale;

il Comune

in qualità di titolare delle funzioni amministrative, ai sensi delle leggi nazionali e regionali, disciplinanti l'assetto dei servizi socio - assistenziali, svolge compiti d'organizzazione e di gestione degli stessi nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

1. Prevenire e rimuovere le cause d'ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni d'emarginazione nell'ambiente di vita, di studio o di lavoro;
2. Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
3. Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti;
4. Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione;
5. Promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

TITOLO I Norme generali

Articolo 1 **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina tutte le attività previste dall'articolo 6 della legge n. 328 del 2000 erogate dal Comune di Casale sul Sile.

Articolo 2 **Interventi e prestazioni**

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutte le persone hanno pari dignità sociale, il Comune attiva:

- a. erogazioni economiche
- b. servizi
- c. ospitalità od affidamento in strutture residenziali o semi residenziali

Articolo 3 **Destinatari degli interventi**

Possono fruire degli interventi di cui al presente Regolamento:

- a. i cittadini residenti nel Comune che versino in condizioni di bisogno o siano a rischio sociale, compresi gli stranieri e gli apolidi secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b. i soggetti di passaggio sul territorio del Comune, bisognosi d'interventi d'urgenza e/o di primo soccorso;

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è esercitata rivalsa sul Comune di residenza o domicilio di soccorso per gli interventi che rivestono carattere d'urgenza di cui al punto b.

Diversamente, per gli interventi di cui al punto b, che non rivestono carattere d'urgenza, sarà cura del

Servizio d'assistenza sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza interessato ai fini di concordare un eventuale piano d'interventi le cui spese saranno assunte dall'Amministrazione competente per residenza.

Articolo 4

Finalità degli interventi

- 1) Gli interventi socio assistenziali, devono garantire la dignità della persona, la riservatezza delle informazioni che la riguardano e tendere, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale. Esse perseguono l'obiettivo di:
 - a) facilitare la permanenza nel domicilio
 - b) aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito d'assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti
 - c) aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale
 - d) riconoscere le spese d'ospitalità etero familiare quando non sia possibile proseguire la convivenza sia per gravi problemi assistenziali sia per gravi difficoltà nei rapporti interpersonali.
- 2) L'elemento determinante nella predisposizione d'aiuto alle persone, è costituito dall'attivazione delle risorse interne all'ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili a tutti. Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un programma d'aiuto predisposto dall'Assistente sociale e concordato con l'interessato.

Articolo 5

Modalità di realizzazione

Gli interventi socio assistenziali si realizzano mediante:

- a) un servizio d'orientamento ed informazione al cittadino
- b) interventi di assistenza economica
- c) l'organizzazione di servizi diretti
- d) l'utilizzazione delle risorse territoriali, dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale, del privato, per l'attivazione dei progetti comuni
- e) l'ospitalità in strutture residenziali o semi residenziali
- f) l'attivazione di sistemi di telesoccorso e teleassistenza e quant'altro utile al proseguimento delle finalità specificate ai precedenti articoli.

Articolo 6

Determinazione dello stato di bisogno

- 1) Tutte le prestazioni saranno erogate ai cittadini in stato di bisogno e/o d'indigenza.
- 2) Per la determinazione dello stato di bisogno occorre considerare:
 - a) il carico familiare
 - b) la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno.
 - c) il bisogno sanitario d'ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese
 - d) le risorse (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti)
 - e) la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili
 - f) il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie.
- 3) I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d'ordine fisico o psichico, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accederanno prioritariamente alle prestazioni sociali erogate dal Comune.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della situazione economica

L'accesso ai servizi viene assicurato attraverso l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), così come previsto dall'art.1, comma 2, del Dlgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni di cui al Dlgs del 3 maggio 2000 n.130 e DPCM 242 del 4.4.2001, pubblicato in data 26.6.2001.

- 1) Determinazione della situazione economica

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
 - b) il patrimonio;
- ed applicando le franchigie di legge.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo utilizzando la seguente scala di equivalenza:

a) Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
 - c) maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza nel nucleo di figli minori;
 - d) maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5/2/1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
 - e) maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
- Il rapporto tra situazione economica del nucleo e scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

2) Definizione di reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito dal successivo punto 3.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 DPR 7 maggio 1999 n. 221, come modificato dall'art. 2 DPR 4/4/2001 n. 242, e in applicazione dell'art. 3 del presente Regolamento, per i servizi e le prestazioni previsti dagli art. n. 12, 13, 14, 15 e 17, la valutazione della situazione economica è condotta integrando il valore dell'ISEE, determinato dall'INPS, con una quota pari al 30% dei redditi di natura assistenziale o previdenziale percepiti dall'utente e non compresi nell'imponibile IRPEF quali, ad esempio, la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento. Sono comunque escluse da questa valutazione le prestazioni di carattere indennitario erogate dall' INAIL.

Pertanto il richiedente deve compilare e presentare, oltre alla Dichiarazione sostitutiva unica, una dichiarazione integrativa concernente i suddetti redditi.

3) Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile fino alla concorrenza del suo valore come sopra definito.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando un unico ammontare complessivo approssimato per difetto ai 500 euro secondo le indicazioni riportate negli appositi moduli predisposti.

4) Valutazione del patrimonio del nucleo familiare

Il coefficiente di valutazione del patrimonio del nucleo familiare è fissato nella misura del 20% dei valori patrimoniali, come definiti nel precedente punto 3, per la totalità dei servizi oggetto del presente regolamento.

5) Determinazione del nucleo familiare di riferimento

La definizione del nucleo familiare di riferimento per l'applicazione dell'ISEE è effettuata tenendo conto del richiedente la prestazione agevolata, dei componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del DPR n.223 del 30.05.1989 e dei soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, fatte salve valutazioni diverse previste

dalle norme vigenti.

6. Modalità applicative

La Giunta comunale, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, stabilisce per ogni servizio e prestazione le fasce ISEE e le quote che regolano la partecipazione dei cittadini alla spesa. In sede di prima applicazione, valgono le tabelle 1,2,3,4 e 5 allegate.

Viene in ogni caso applicato annualmente alle tabelle 1,3,4,5 con delibera di Giunta Comunale l'adeguamento dell'Istat delle famiglie ed operai.

Articolo 8

Scelta delle prestazioni - Informazioni al cittadino

- 1) Gli utenti dei servizi socio assistenziali vengono informati sulla disponibilità dei servizi esistenti sul territorio, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione degli stessi.
- 2) Devono essere informati ai sensi del codice della privacy approvato con D.Lgs 196/2003, delle finalità e modalità del trattamento dei dati; della natura obbligatoria del loro conferimento; del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto; dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione; dei diritti di cui all'articolo 13; che il titolare del trattamento dei dati è il Servizio Sociale e che i dati saranno utilizzati per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
- 3) Gli utenti devono, inoltre, essere informati che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni e documentazioni aggiuntive anche tramite le Conservatorie e gli Uffici tributari e finanziari. Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno instaurati procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei dichiaranti.

TITOLO II Interventi

Articolo 9

Gli interventi del servizio di assistenza sociale

- 1) Gli interventi propri del servizio di assistenza sociale devono configurarsi come una delle risposte che si possono collocare anche all'interno di specifici programmi individuali, elaborati dall'Assistente sociale per rispondere ai bisogni evidenziati; la loro finalità deve essere comunque quella di contribuire ad aiutare il soggetto a superare nel più breve tempo possibile le necessità contingenti che lo hanno indotto a rivolgersi al Servizio.
- 2) Le prestazioni di cui al presente Regolamento si articolano in:
 - Erogazioni economiche:**
 - erogazioni (continuative e non) di contributi economici in favore delle persone o del nucleo familiare per assicurare il minimo vitale;
 - erogazioni (continuative e non) per il mantenimento della persona nel proprio ambiente e per prevenire e superare l'istituzionalizzazione;
 - erogazioni economiche straordinarie ed occasionali per far fronte a situazioni di emergenza;
 - Servizi**
 - assistenza domiciliare;
 - trasporti sociali
 - telesoccorso e teleassistenza
 - soggiorni per anziani
 - Ospitalità o affidamento in strutture residenziali o semi residenziali**
 - per anziani
 - per adulti in difficoltà

Articolo 10

Attivazione interventi e deroghe

Gli interventi di cui sopra saranno attivati con le modalità previste dal presente Regolamento, tenuto conto dei parametri di reddito (ISEE) ivi previsti.

Possono essere altresì attivati interventi in deroga allo stesso solo in casi particolari rilevati e debitamente motivati dall'Assistente Sociale, anche indipendentemente dalla condizione socio - economica, previa approvazione da parte della Giunta Comunale.

TITOLO III

Erogazioni economiche

Articolo 11

Forme di intervento economico

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a) assistenza economica continuativa
- b) assistenza economica straordinaria

Articolo 12

Integrazione al minimo vitale o assistenza economica continuativa

- 1) L'intervento di sostegno economico continuativo è valutato avendo come riferimento il minimo vitale di cui al secondo comma del presente articolo.
- 2) Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
- 3) Il Comune di Casale sul Sile assume, quale valore economico del "minimo vitale" l'importo ISEE di € 4.500,00, come determinato ai sensi dell' art. 7, da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e di impiegati.
- 4) Possono fruire dell'assistenza economica continuativa le persone o i nuclei familiari iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Casale sul Sile, che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, così come individuato all'art. 7 del presente Regolamento, pari o inferiore al valore economico del minimo vitale di cui al comma 3;
 - b) assenza di patrimonio immobiliare, alla data di presentazione della domanda, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze, e di patrimonio mobiliare in misura non superiore a € 2.000.000.
- 5) Per la concessione degli interventi economici, previo progetto redatto dall' Assistente Sociale e concordato con l'interessato, si farà riferimento ai parametri di reddito della **tabella n. 1**
I contributi concessi ai sensi del presente articolo, con cadenza semestrale, saranno soggetti a rivalutazione circa la persistenza dei presupposti per la continuità delle erogazioni stesse.

Articolo 13

Assistenza economica straordinaria

- 1) L'assistenza economica straordinaria consiste in sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura a favore del singolo o di nuclei familiari in situazioni di particolare bisogno, ed è finalizzata a rispondere alle esigenze ed ai bisogni particolari della persona o della famiglia. L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali.
- 2) Il Comune di Casale sul Sile, nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà le seguenti forme di assistenza economica, tese al superamento dello stato di particolare bisogno della famiglia o della persona:
 - a) il "sussidio", consistente nella concessione di un contributo economico una tantum;
 - b) il "buono" consistente in vantaggi di natura economica nell'acquisto di beni e/o servizi;
 - c) la "esenzione" da tariffe dovute per sostegno a nuclei familiari per spese relative a prestazioni e servizi erogati dal Comune, o da altri Enti, per i quali non siano stati individuati specifici criteri di agevolazione, determinati in base alla situazione economica del nucleo familiare;
- 3) Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

- 4) I soggetti destinatari del contributo devono essere privi, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze e di patrimonio mobiliare in misura non superiore a € 2.000,00.
- 5) Per la concessione degli interventi economici si farà riferimento ai parametri di reddito della **tabella n. 1**

TITOLO IV Servizi

Articolo 14

Servizio di assistenza domiciliare

- 1) Per assistenza domiciliare s'intende un insieme di prestazioni fornite all'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.
- 2) Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana, degli inabili in età lavorativa, delle famiglie con minori in situazione di disagio sociale o comunque di persone in stato di difficoltà, residenti nel territorio comunale, nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando loro interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.
- 3) Al servizio di assistenza domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni, previa predisposizione di un programma individuale, elaborato e seguito dall'Assistente sociale:
 - a) promozione dell'autonomia delle persona;
 - b) cura e igiene della persona e dell'abitazione;
 - c) compagnia personale e disbrigo di piccole commissioni domestiche;
 - d) acquisto di beni di prima necessità da recapitare a domicilio;
 - e) accompagnamento presso strutture sanitarie o ricreative;
 - f) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'assistito.
- 4) Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato in forma diretta, utilizzando operatori qualificati messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale o dipendenti da Cooperative di servizi opportunamente convenzionate ed in regola con le normative di legge vigenti.
- 5) La valutazione della situazione economica del richiedente il servizio avviene con riferimento al nucleo familiare di appartenenza quale risulta alla data di presentazione della richiesta, così come definito dal D.P.C.M. 4/4/2001 n. 242.

Per situazioni di particolare problematicità, su motivata relazione del servizio sociale, è possibile prendere a riferimento, per il calcolo della percentuale di contribuzione al costo dei servizi, un nucleo familiare composto diversamente dal nucleo di convivenza anagrafica, purché i componenti siano legati da vincolo di parentela
- 6) Per il servizio di assistenza domiciliare deve essere corrisposta una compartecipazione da parte del soggetto beneficiario, in relazione alla situazione socio - economica del nucleo familiare di appartenenza, facendo riferimento a quanto espressamente previsto nella **tabella n. 3**, allegata al presente regolamento, che disciplina le quote di compartecipazione degli utenti del servizio di assistenza domiciliare.
- 7) La quota di contribuzione mensile a carico dell'utente sarà calcolata secondo la seguente formula:
$$\text{QUOTA DI CONTRIBUZIONE MENSILE} = (\text{PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE}) \times (\text{COSTO ORARIO DEL SERVIZIO}) \times (\text{N. ORE DI SERVIZIO EFFETTUATE})$$

PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE: percentuale corrispondente alle fasce come sopra determinate.
COSTO ORARIO DEL SERVIZIO: costo orario di un addetto all'assistenza effettivamente sostenuto dal Comune sia per personale dipendente sia per personale convenzionato.
N. ORE EFFETTUATE: totale di ore effettuate dall'operatore a favore dell'utente nel corso di una mensilità, che risultino da apposito prospetto controfirmato dall'utente, arrotondato per eccesso al quarto d'ora.

Articolo 15

Trasporti sociali

- 1) Per trasporti sociali s'intendono interventi continuativi, organizzati nell'ambito dell'assistenza domiciliare, che il Comune può assicurare per consentire agli utenti la fruizione di servizi.
- 2) Il servizio di trasporto sociale è assicurato tramite gli addetti all'assistenza domiciliare comunale e da associazioni di volontariato ed appositamente convenzionati secondo le normative vigenti.
- 3) Per la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure previste per l'assistenza

domiciliare (**tabella n. 3**).

Articolo 16

Telesoccorso e/o Teleassistenza

- 1) Le attività di telesoccorso e/o di teleassistenza consentono di soccorrere e di assistere al domicilio le persone anziane e inabili a grave rischio socio - sanitario.
- 2) Tali attività possono essere promosse ed attuate dal Comune nei rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione Veneto ed autorizzate dal servizio sociale.
- 3) Per l'accesso al servizio e la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure previste dal DGR n. 2359/2004 e dalla **tabella n. 2**.
- 4) Le tabelle vengono modificate con delibera di Giunta Comunale a seguito di approvazione di nuovi criteri e fasce da parte della Giunta Regionale.

Articolo 17

Soggiorni per anziani

- 1) Il Comune organizza, in località climatiche, soggiorni destinati a cittadini anziani.
- 2) La Giunta, con apposito atto deliberativo, approva ogni anno il programma d'attività.
- 3) Per l'ammissione dei richiedenti si farà riferimento : a) età superiore ai 65 anni o, se coniugati, che almeno uno dei coniugi sia in possesso di tale requisito; b) residenza nel territorio del Comune di Casale sul Sile;
verrà data priorità, per l'ammissione, ai soggetti con maggiore anzianità anagrafica.
- 4) Per la partecipazione al costo si applicano i criteri e le procedure previste dal presente Regolamento e dalla **tabella n. 5**

TITOLO V

Ospitalità

Articolo 18

Ospitalità in struttura per anziani, inabili e adulti in difficoltà

- 1) L'Assistente sociale responsabile dell'istruttoria propone, su richiesta dell'interessato, della famiglia o dei servizi della U.L.S.S., l'ospitalità nei servizi residenziali verificato preliminarmente che non sussistano soluzioni alternative al ricovero.
- 2) Le rette sociali delle strutture residenziali e semi - residenziali sono, di regola, a carico degli ospiti.
- 3) Integrazione annuale retta per anziani, inabili ed adulti in difficoltà in strutture residenziali
 - a) Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano, dell'inabile o di un adulto in difficoltà in struttura residenziale s'intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di detti soggetti.
 - b) L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire a colui che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.
 - c) L'integrazione, da parte del Comune, ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, l'inabile o l'adulto con i propri redditi, di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da IRPEF, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce, fatto salvo quanto previsto per i civilmente obbligati. La persona che ha in proprietà beni mobili ed immobili oltre alla casa di abitazione, non ha diritto alla concessione dell'integrazione.
 - d) Nel caso in cui sia erogato l'assegno di accompagnamento, all'anziano o all'inabile, in data successiva al ricovero, l'eventuale integrazione retta da parte dell'Amministrazione Comunale, sarà sospesa o ridotta e comunque saranno recuperate le somme versate dal Comune per integrazione retta fino alla concorrenza dell'importo degli arretrati riscossi.
- 4) Anziani e inabili senza parenti tenuti agli alimenti
 - a) Il Comune è obbligato a provvedere alle spese di ricovero di anziani o inabili soli che necessitano di protezione e assistenza, senza possibilità di essere assistiti a domicilio, senza lavoro proficuo e mezzi di sussistenza e senza soggetti tenuti all'obbligo dell'assistenza, in riferimento al quadro normativo vigente.
 - b) Nel caso di persone sole e senza soggetti tenuti all'obbligo dell'assistenza, le spese di ospitalità fanno carico al Comune, detratta la quota a carico del ricoverato a titolo di mantenimento in istituto

- secondo i redditi posseduti dal medesimo.
- c) Al ricoverato è lasciata a disposizione una quota parte di detti redditi necessaria a far fronte alle piccole spese personali nel limite massimo stabilito dalla **tabella n. 4**.
- 5) Anziani e inabili con parenti tenuti agli alimenti
- a) I soggetti tenuti agli alimenti dell'anziano e/o dell'inabile sono tenuti a concorrere al pagamento della retta di ricovero.
- b) Qualora i civilmente obbligati dimostrino di non poter fare fronte alle necessità assistenziali del congiunto e alle spese delle rette di ricovero in residenze assistenziali il comune concorrerà al pagamento dell' eventuale restante quota.
- c) Il Comune interverrà nel pagamento di una parte delle rette di ospitalità dopo che gli obbligati di cui all'articolo 433 e seguenti del codice civile (preliminariamente convocati ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale) avranno espresso il loro impegno a fare fronte alle spese di cui trattasi.
- d) In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. La situazione economica dei soggetti tenuti agli alimenti, risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica, si calcola così come stabilito dalla normativa vigente in materia di dichiarazione della situazione economica equivalente per i soggetti destinatari di servizi o prestazioni sociali ad esclusione dei casi in cui l'anziano o l'inabile risulti convivente. In tal caso dalla composizione del nucleo, considerato ai fini ISEE, verrà escluso l'anziano o l'inabile da inserire. Inoltre tutti i componenti del nucleo familiare non tenuti agli alimenti verranno esclusi, ai fini ISEE, qualora percettori di reddito.
- e) La soglia ISEE di riferimento per stabilire le quote che i tenuti agli alimenti dovrebbero mettere a disposizione per il pagamento della retta sarà quella di cui alla **tabella n. 4**.
- f) L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare importi minori per la contribuzione, sulla base di spese documentate volte a far fronte a necessità vitali e assistenziali, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 10 del presente regolamento.
- g) Al ricoverato è lasciata a disposizione una quota parte di detti redditi necessaria a fare fronte alle piccole spese personali nel limite massimo stabilito dalla **tabella n. 4** salvo casi particolari per i quali, in ragione dei loro stato sociale, familiare, sanitario può essere proposta una diversa contribuzione.
- h) L'eventuale differenza fra l'ammontare della retta e della somma delle risorse di tutti gli interessati, determinate come sopra, rimane a carico dell'Amministrazione Comunale, verificate le disponibilità di bilancio; i soggetti tenuti agli alimenti saranno chiamati presso l'ufficio addetto a sottoscrivere l'atto di impegno a contribuire alle spese di ospitalità come sopra concordate.
- 6) Recupero del credito
Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

TITOLO VI Iter delle prestazioni

Articolo 19 Modalità di accesso Richiesta di accesso ai servizi

- 1) La domanda di intervento è ricevuta dall'Assistente sociale che, tramite colloqui, visite domiciliari, contatti con altri operatori o servizi anche di altri Enti, indica le linee di intervento tenuto conto delle risorse personali e familiari attivabili.
- 2) La domanda di cui trattasi deve essere redatta sull'apposito modulo, corredato da certificazione ISEE, allegato al presente Regolamento fatto salvo il riferimento alla modulistica prevista dalla vigente normativa in materia di specifiche prestazioni sociali;
- 3) Sarà cura dell'Assistente sociale acquisire tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione delle condizioni socio - economiche degli interessati e dei congiunti.
- 4) Tale domanda deve essere altresì corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute e/o da preventivi, perizie, stime sulle spese da sostenere.

Articolo 20 Convocazione dei soggetti tenuti agli alimenti

- 1) Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
- 2) In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Articolo 21

Iter della domanda

Espletata la fase istruttoria, l'ufficio addetto formalizza, sentito l'Assessore di Reparto, con determinazione del responsabile di servizio, le proposte di erogazione degli interventi.

Articolo 22

Decorrenza e durata delle provvidenze, deleghe e decessi

- 1) La prestazione ha decorrenza secondo quanto stabilito dall'Assistente sociale nell'istruttoria predisposta per l'intervento, e può essere rideterminata nel caso di modificazioni delle condizioni socio - economiche, o familiari che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente o sulla base di accertamenti di ufficio.
- 2) Tutte le prestazioni devono essere verificate alla loro scadenza o comunque annualmente.
- 3) Le deleghe alla riscossione dei contributi devono essere rilasciate dal titolare della prestazione o da persona da lui delegata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 punto 4.
- 4) In caso di decesso dopo il mandato di pagamento, non sarà richiesta alcuna restituzione della somma erogata, a meno che non si tratti di un contributo erogato a titolo di anticipazioni per fare fronte a particolari spese.

Articolo 23

Controlli e verifiche

- 1) Per ogni tipo di intervento e/o di contributo, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, sull'ISEE presentato dall'interessato e/o dai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e sul tenore di vita, indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze.
- 2) Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge volte a perseguire le dichiarazioni mendaci, il competente ufficio del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

TITOLO VII

Disposizioni diverse

Articolo 24

Assistenza in casi particolari

- 1) Quando l'assistenza economica riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza, dal dirigente o dal responsabile del servizio, sulla base di una valutazione contingente del bisogno, prescindendo quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata dall'Assistente sociale.
- 2) In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici; il responsabile del procedimento amministrativo, dovrà soltanto acquisire copia di un documento di riconoscimento, legalmente valido, nonché ogni ulteriore informazione preventiva presso i Carabinieri, Polizia e Comando di Polizia municipale.
- 3) In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Articolo 25

Utilizzo dei dati personali

- 1) Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà trattata nel rispetto scrupoloso della legge n. 675 del 1996 e Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003.
- 2) E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso dall'interessato.

Articolo 26

Norma finale

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi, i vantaggi ed i servizi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.

L'ammontare dei contributi, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio.

Qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

Articolo 27

Decorrenza

Il Presente Regolamento ha carattere di sperimentality per il primo anno.

In considerazione della sua rilevanza e del suo carattere innovativo, potrà essere sottoposto a revisione da parte della Giunta Comunale entro il 31 dicembre del primo anno di vigenza.

La revisione sarà condotta sulla base della relazione presentata dal Responsabile del Servizio.

Ove la revisione evidenzi l'opportunità di apportare al Regolamento delle variazioni, queste saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale.

Entrerà in vigore il primo gennaio 2005.

Articolo 28

Abrogazione

Ogni altro precedente Regolamento viene abrogato per la parte che disciplini l'accesso a prestazioni sociali di tipo assistenziale.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

TABELLE

LE SITUAZIONI ECONOMICHE DI RIFERIMENTO SI INTENDONO QUELLE RISULTANTI DAL VALORE ISEE + UNA QUOTA DI REDDITI ESENTI (art. 7 del presente regolamento)

TABELLA N. 1

CONTRIBUTI ECONOMICI

Valore ISEE + Quota redditi esenti	Importo contributo
Fino a € 4.500,00	Fino a € 3.000,00 annue
Da € 4.500,01 a € 6.000,00	Fino a € 1.500,00 annue
Da € 6.000,01 a € 8.000,00	Fino a € 800,00 annue
Da € 8.000,01 a € 11.000,00	Fino a € 400,00 annue

TABELLA N. 2

SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA (DGR n. 2359/2004)

Valore ISEE	Quota di partecipazione
Fino a € 13.503,60	Nessuna quota
Oltre € 13.503,60	100% della quota

TABELLA N. 3

SERVIZIO DOMICILIARE

Valore ISEE + Quota redditi esenti	Quota di partecipazione
Fino a € 7.000,00	Gratuito
Da € 7.000,01 a € 8.000,00	10% di compartecipazione
Da € 8.000,01 a € 9.000,00	15% di compartecipazione
Da € 9.000,01 a € 10.000,00	20% di compartecipazione
Da € 10.000,01 a € 11.000,00	25% di compartecipazione
Da € 11000,01 a € 12.000,00	30% di compartecipazione
Da € 12.000,01 a € 13.000,00	35% di compartecipazione
Da € 13.000,01 a € 14.000,00	40% di compartecipazione
Da € 14.000,01 a € 15.000,00	45% di compartecipazione
Da € 15.000,01 a € 16.000,00	50% di compartecipazione
Da € 16.000,01 a € 17.000,00	55% di compartecipazione
Da € 17.000,01 a € 18.000,00	60% di compartecipazione
Da € 18.000,01 a € 19.000,00	65% di compartecipazione
Da € 19.000,01 a € 20.000,00	70% di compartecipazione
Da € 20.000,01 a € 21.000,00	75% di compartecipazione
Da € 21.000,01 a € 22.000,00	80% di compartecipazione
Da € 22.000,01 a € 23000,00	85% di compartecipazione
Da € 23.000,01 a € 24.000,00	90% di compartecipazione
Da € 24.000,01 a € 25.000,00	95% di compartecipazione
Oltre € 25.000,00	100% di compartecipazione

TABELLA N. 4

INTEGRAZIONE RETTA PER RICOVERI RESIDENZIALI E/O SEMI RESIDENZIALI

La quota annua di partecipazione dei parenti alla spesa viene determinata in base ad una percentuale del valore ISEE così determinata:

Valore ISEE	% ISEE civilmente obbligati
Fino a Euro 7.500	gratuito
Da Euro 7.501 a Euro 8.500	5%
Da Euro 8.501 a Euro 9.500	10%
Da Euro 9.501 a Euro 12.500	15%
Da Euro 12.501 a Euro 15.000	20%
Da Euro 15.001 a Euro 20.000	25%
Da Euro 20.001 a Euro 25.000	30%
Da Euro 25.001 a Euro 30.000	35%
Da Euro 30.001 a Euro 35.000	40%
Da Euro 35.001 a Euro 40.000	50%

Al ricoverato verrà comunque lasciata a disposizione una quota parte dei propri redditi, necessaria a far fronte alle piccole spese personali, nella misura di € 80,00 mensili

TABELLA N. 5

SOGGIORNI PER ANZIANI

La quota di partecipazione alla spesa viene determinata in base ad una percentuale del valore ISEE così determinata:

Valore ISEE + Quota redditi esenti	Quota di partecipazione
Fino a €. 4.000,00	Nessuna quota
Da € 4.001,00 a € 5.000,00	30% del costo del servizio
Da € 5.001,00 a € 6.000,00	50% del costo del servizio
Da € 6.001,00 a € 7.500,00	80% del costo del servizio
Da € 7.501,00	100% del costo del servizio